

**Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — Dragoman/Commissione****(Causa F-16/07)**

(2007/C 129/44)

*Lingua processuale: il rumeno***Parti***Ricorrente:* Adriana Dragoman (Brussel, Belgio) (Rappresentante: G. Dinulescu, avvocato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione orale della giuria del concorso EPSO/AD/34/06 del 28 novembre 2006, con la quale tale giuria ha attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore al minimo richiesto per la prima prova orale d'interpretazione che, come previsto nel bando del concorso succitato, non le ha consentito di superare le prove orali d'interpretazione seguenti e la prova orale finale;
- annullare la decisione scritta con cui si conferma la succitata decisione, allegata al fascicolo EPSO della ricorrente il 12 dicembre 2006;
- riorganizzare il concorso appositamente per la ricorrente, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di diritto comunitario e delle disposizioni del bando di concorso;
- stabilire e prendere atto dell'illegittimità dell'art. 6 dell'allegato III dello statuto dei funzionari;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva tre motivi, il primo dei quali riguarda la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Nella prima parte di tale motivo, la ricorrente fa valere di essere stata discriminata per la sua nazionalità, in violazione dell'art. 27 dello statuto. Infatti, dopo aver già fornito prova della sua nazionalità belga, sarebbe stata invitata a giustificare la sua nazionalità rumena. Nella seconda parte, ella sostiene che la giuria avrebbe discriminato i candidati che, come lei, non lavoravano già per le istituzioni in qualità di agenti temporanei o contrattuali.

Nel suo secondo motivo, la ricorrente invoca la violazione delle disposizioni del bando di concorso e del principio di buona amministrazione. Da un lato, durante la prova sostenuta, ella sarebbe stata invitata a parlare della sua esperienza professionale, anche se non era richiesta alcuna esperienza professionale per i candidati che, come lei, possedevano un diploma universitario nel campo dell'interpretariato di conferenza. Dall'altro, la giuria avrebbe deciso e applicato delle percentuali di riuscita in funzione delle combinazioni linguistiche scelte dai candidati senza che una tale possibilità fosse prevista nel bando di gara.

Nel suo terzo motivo, la ricorrente sostiene la violazione dell'obbligo di motivazione.

**Ricorso presentato il 10 aprile 2007 — Toronjo Benitez/Commissione****(Causa F-33/07)**

(2007/C 129/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal, avocats)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 della decisione della Commissione relativa al procedimento di promozione dei dipendenti retribuiti con i fondi «Ricerca» del bilancio generale (sia nella sua versione 16 giugno 2004 sia in quella 20 luglio 2005, in prosieguo: la «prima decisione impugnata»);
- annullare la decisione della Commissione di sopprimere i 44,5 punti accumulati dal ricorrente in quanto agente temporaneo (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente, entrato in servizio alla Commissione il 16 gennaio 2000 come agente temporaneo destinato alla direzione generale (in prosieguo: la DG) «Ricerca», è stato nominato dipendente nell'ambito della detta DG dal 16 aprile 2004. Il 1° maggio 2005, è stato trasferito alla DG «Relex». Con lettera 16 giugno 2006, è stato informato che i punti acquisiti come agente temporaneo erano stati soppressi, in applicazione della prima decisione impugnata, in quanto si era avvalso della mobilità su un posto ricompreso nella parte «Funzionamento» del bilancio generale prima dello scadere del termine di due anni dalla sua assunzione come dipendente in prova su un posto compreso nella parte «Ricerca» del detto bilancio.

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca, anzitutto, la violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimità degli atti amministrativi e di tutela dei diritti quesiti, dal momento che il ritiro da parte dell'autorità avente il potere di nomina (APN) di una decisione illegittima costitutiva di diritti soggettivi deve verificarsi entro un termine ragionevole, ciò che non si sarebbe verificato con riguardo alla seconda decisione impugnata.

Il ricorrente, inoltre, fa valere che l'art. 2 della seconda decisione impugnata introduce una discriminazione nei confronti dei dipendenti retribuiti con i fondi «Ricerca» che chiedono di essere trasferiti precedentemente al decorso del termine di due anni dall'assunzione, in quanto tali dipendenti perdono i punti acquisiti in esito al trasferimento, mentre i funzionari trasferiti d'ufficio o che occupano posti considerati sensibili conservano i propri punti.

---

### Ricorso presentato il 13 aprile 2007 — Skareby/Commissione

(Causa F-34/07)

(2007/C 129/46)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) (Rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare il rapporto di evoluzione di carriera (REC) della ricorrente per l'anno 2005;
- annullare, se necessario, la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente;
- indicare all'APN gli effetti che l'annullamento degli atti impugnati implica, e in particolare l'adozione di un nuovo REC per l'anno 2005, questa volta nel rispetto delle norme statutarie;
- condannare l'APN a versare alla ricorrente: i) una somma calcolata ex aequo et bono pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito; ii) una somma calcolata ex aequo et bono pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno professionale; iii) una somma da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale, a titolo di risarcimento del danno finanziario; ciascuna somma dev'essere maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data alla quale la detta somma diverrà esigibile;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca innanzitutto l'inosservanza delle norme relative alla stesura del REC. L'amministrazione avrebbe violato le norme di procedura stabilite dalle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, ed altresì commesso evidenti errori di valutazione.

Inoltre, la ricorrente invoca la violazione del diritto alla difesa, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Infine, essa sostiene che l'amministrazione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere e di procedura.

---

### Ricorso presentato il 19 aprile 2007 — Lebedef/Commissione

(Causa F-36/07)

(2007/C 129/47)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni del ricorrente

- annullare il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1.1.2005-31.12.2005 e più precisamente la parte del REC redatta da Eurostat per tale stesso periodo;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente invoca un unico motivo fondato sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto e più specificamente delle disposizioni concernenti i rappresentanti sindacali e statutari del personale, del principio della tutela del legittimo affidamento e della regola «patere legem quam ipse fecisti».

---